

**RIFORMA PROFESSIONI** ■ Definite le richieste di modifica al testo sulla competitività

# Gli Ordini frenano sulle società

Strada bloccata alle compagini di capitale - Limiti al riconoscimento delle associazioni

**ROMA** ■ Lezione di diritto costituzionale: il ricorso alla decretazione d'urgenza per la riforma delle professioni pone «gravi dubbi» di costituzionalità. Se non bastasse — secondo gli Ordini — il decreto legge non «appare lo strumento più opportuno per affrontare un tema complesso come quello della riforma delle professioni». Al di là del merito delle scelte, secondo gli Ordini, non si può affrontare le questioni «in modo parziale e asistematico».

L'invito al Governo è di evitare la tentazione di scorciatoie pericolose e avviare invece un tavolo tecnico per affrontare tutte le questioni della riforma, anche alla luce della legislazione concorrente e dallo schema di decreto legislativo preparato dal ministro per gli Affari regio-

nali, Enrico La Loggia.

Dunque, dal decreto legge per favorire lo sviluppo vanno eliminate, secondo il Cup (il coordinamento degli Ordini), le disposizioni che «hanno l'ambizione di anticipare la riforma», mentre vanno potenziate quelle che «favoriscono la competitività nel settore delle professioni intellettuali».

Una decina i punti principali del documento elaborato dal Cup e inviato ieri al Governo. Sulle società, gli Ordini chiedono di desistere dalla volontà di introdurre per decreto legge (peraltro con molte aporie), le società tra professionisti (il riferimento sembra agli iscritti in Albi) con soci esterni, anche in

forma di società di capitali. Il Cup propone di ritornare all'ipotesi di un paio di settima-

ne fa, secondo cui per gli iscritti in Albi o elenchi sono ammesse la società semplice e la Snc, con l'assunzione della carica di amministratore da parte dei professionisti associati e la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Il riconoscimento delle associazioni costituite da non iscritti in Albi non può avvenire qualora vi sia esercizio di «attività regolamentate, qualificanti o tipiche di professionisti disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile».

Da sopprimere sono i commi che prevedono l'organizzazione "federalista" degli Ordini, con i coordinamenti territoriali e nazionali, così come la disciplina delle associazioni degli iscritti in Albi. Infine, il Cup condivide

le misure su: pubblicità (regola-

ta attraverso i codici deontologici); compenso dei praticanti per l'apporto all'attività dello studio; obbligo di polizza assicurativa. Le tariffe, secondo il Cup, «possono prevedere livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili a pena di nullità». In questo modo, spiega il documento, «si dà rilevanza giuridica alla disposizione, che altrimenti ha mera connotazione disciplinare». Naturalmente, resta in vigore l'articolo 2233 del Codice civile sulla determinazione consensuale tra le parti.

Ieri, intanto, la Consap, un sindacato delle professioni non riconosciute, ha precisato che, in linea con Assoprofessioni, sostiene, per quanto riguarda la riforma delle professioni, «l'attuale versione» del decreto legge sulla competitività.

**M.C.D.**

